AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 301 del 20 marzo 2014

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COMPARTO IN MATERIA DI TERMINI DELLE SESSIONI NEGOZIALI RELATIVI ALLE CONTRATTAZIONI DI SETTORE E DECENTRATA. MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 007 E 010 DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLA CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.".

Il giorno 20 marzo 2014 alle ore 8,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Carmela Macheda

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ - Barbara ABRAM

SAVT/FP – Mauro CRETIER

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

CONAPO – Simone VIGNA MAGRO

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2014 n. 310 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo di comparto in materia di termini delle sessioni negoziali relativi alle contrattazioni di settore e decentrata. Modificazione degli articoli 007 e 010 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.".

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 14 marzo 2014 n. 310 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Carmela MACHEDA

CISL /FP
Jean DONDEYNAZ

Barbara ABRAM

SAVT/FP
Mauro CRETIER

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO

CONAPO
Simone VIGNA MAGRO

ACCORDO DI COMPARTO IN MATERIA DI TERMINI DELLE SESSIONI NEGOZIALI RELATIVI ALLE CONTRATTAZIONI DI SETTORE E DECENTRATA. MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 007 E 010 DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.".

Art. 1
(Sostituzione dell'art. 007 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.")

L'art. 007 dell' Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è così sostituito:

"Art. 007
(Ambiti della Contrattazione collettiva di settore)

1. In sede di contrattazione di settore sono regolate le seguenti materie:
   a) i criteri generali per la ripartizione del fondo unico aziendale di cui all'art. 153 al fine di quantificare le risorse da utilizzare per ciascuno dei singoli punti di cui all'art. 154 (Utilizzo del Fondo unico aziendale);
   b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio con particolare riferimento all'art. 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), all'art. 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) e all'art. 135 (Salario di risultato) tenuto anche conto delle metodologie di valutazione basate su sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/2010;
   c) i criteri generali, valori, ove non diversamente predeterminati, e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle iniziative di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale), comma 1;
   d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
   e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
   f) le pari opportunità;
   g) l'individuazione di eventuali percentuali del fondo da destinare a particolari situazioni all'interno degli Enti;
   h) criteri per l'applicazione del part time relativi alla parte demandata alla contrattazione di comparto;
   i) implicazione in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della domanda di servizi.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 006 (Obiettivi e strumenti), comma 1, decorsi trenta giorni

dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 1, lett. d), e) ed i). Per le altre materie di cui di cui al comma 1, decorsi i suddetti 30 giorni gli enti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere trasmesse prima dell'applicazione all'ARRS secondo le disposizioni di cui all'art. 47 comma 11 della stessa legge regionale; l'ARRS qualora rilevi disposizioni in contrasto con le norme contrattuali di primo livello le segnala all'ente e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali rappresentative e richiede la ripresa della trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro 20 giorni dalla prima convocazione da effettuare entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'ARRS. Il completamento di detta procedura esaurisce il procedimento di cui al sopraccitato art. 47, comma 6.

3. I contratti collettivi di settore non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Il presente articolo si applica alle contrattazioni iniziate a decorrere dal giorno 01 marzo 2014.
5. In via transitoria, sono sottoposte alla stessa disciplina del presente articolo anche le autodeterminazioni adottate unilateralmente dagli Enti a decorrere dal giorno 01 gennaio 2013. Al fine di consentire la relativa verifica, gli Enti sono tenuti, entro la data del 31 maggio 2014, a trasmettere le anzidette autodeterminazioni all'ARRS.".

Art. 2
(Sostituzione dell'art. 010 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.")

L'art. 010 dell' Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." è così sostituito:

"Art. 010
(Contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo ente)

1. La contrattazione collettiva decentrata si attua in tutti gli Enti del comparto di cui all'art. 001 (Campo di applicazione e obiettivi) e disciplina:
   a) l'articolazione a livello di singolo ente dei criteri generali, programmi, linee di indirizzo delle materie di cui all'art. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore), comma 1, nel rispetto degli eventuali vincoli determinati nel superiore livello di contrattazione di settore e/o comparto;
   b) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro e sue tipologie.
2. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione; decorso il termine anzidetto gli enti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere trasmesse prima dell'applicazione all'ARRS secondo le disposizioni di cui

all'art. 47, comma 11 della stessa legge regionale. L'ARRS qualora rilevi disposizioni in contrasto con le norme contrattuali di primo livello le segnala all'ente e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali rappresentative e richiede la ripresa della trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro 20 giorni dalla prima convocazione da effettuare entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'ARRS. Il completamento di detta procedura esaurisce il procedimento di cui di cui al sopraccitato art. 47, comma 6.

3. I soggetti sindacali abilitati alla contrattazione decentrata sono quelli di cui al successivo art. 013 (Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro).
4. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata ciascun ente individua la delegazione trattante di parte pubblica.
5. La verifica sul contratto decentrato, corredato dei documenti previsti dall'art. 47, comma 11, della L.r. n. 22/2010, circa la coerenza ed il rispetto dei criteri e limiti imposti dal contratto collettivo di comparto, viene effettuata dall'ARRS secondo le modalità previste dal citato art. 47, comma 11 della legge regionale n. 22/2010.
6. Il presente articolo si applica alle contrattazioni iniziate a decorrere dal giorno 01 marzo 2014.
7. In via transitoria, sono sottoposte alla stessa disciplina del presente articolo anche le autodeterminazioni adottate unilateralmente dagli Enti a decorrere dal giorno 01 gennaio 2013. Al fine di consentire la relativa verifica, gli Enti sono tenuti, entro la data del 31 maggio 2014, a trasmettere le anzidette autodeterminazioni all'ARRS.".